



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.6.9/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Società European Solar One S.r.l.
europesolarone@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 7357] - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 19,99 MWp in località "Masseria Sabella", nel Comune di **Genzano di Lucania (PZ)**
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006
Proponente: EUROPEAN SOLAR ONE S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".



X

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.



[Handwritten signature]

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



CONSIDERATO che la società EURPEAN SOLAR ONE S.r.l. con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 8072 del 18/08/2021 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con note acquisite con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 42861 del 21/12/2021 e n. 7663 del 28/02/2022.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla EURPEAN SOLAR ONE S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 144938 del 21/11/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n 5897 del 21/11/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 5971 del 23/11/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATA la nota prot. n. 5711 del 23/12/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 7401 del 27/12/2022, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

"In riferimento alla richiesta acquisita da quest'Ufficio al n. 14368-A del 25/11/2022 riguardante il progetto in argomento, premesso che:

- in data 18/10/2021 è stata pubblicata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico e il territorio circostante e che da quella data sono divenute immediatamente efficaci le norme di salvaguardia, come stabilito dall'art. 139, co.2 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota acquisita al prot. MATTM-0090108 in data 18/08/2021, perfezionata con nota del 26/09/2022, la società proponente ha presentato istanza per l'Avvio di Valutazione Impatto ambientale, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n°156/2006 per il progetto indicato in oggetto;
- visto l'art.36, comma 2 — ter del decreto legge 30 aprile 2022, n°36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n°79 (GU n°150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- esaminata la documentazione progettuale disponibile al link:
<https://va.mite.govit/it-IT/Oggetti/Documentazione/8010/11784>
- questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania** (BP136_032), tutelato con D.G.R. n°202200345 del 10/06/2022: l'intero impianto, compresa la nuova stazione utente e le opere di connessione ricadono all'interno del perimetro dell'area tutelata.



1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*:

- **Invaso di Serra del Corvo** (BP142b_017), a circa 1,4 Km verso est dall'impianto.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

- **Fosso Zecchino o Torrente Basentello** (BP142c_549): l'area di impianto, nella porzione a sud, è tangente al perimetro del buffer di tutela e il cavidotto interseca il buffer per circa 4 Km;

- **Fosso Giacutecchio inf. n°555** (BP142c_556);

- **Torrente Ruviniere inf. n°549** (BP142c_555);

D.Lgs 42/04, art 142, comma 1, lett g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

- **Formazioni igrofile** (BP142 g_008);

- **Querceti mesofili e meso-termofili** (BP142g_004)

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"*

Non essendo stata prodotta l'Attestazione di usi civici non è possibile esprimersi in merito.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *"le zone di interesse archeologico"*

AREE ARCHEOLOGICHE

- **Monteserico** (BP142m_031) - D.S.R. 24/04/2003 - a circa 3,1 Km verso sud ovest dall'area di impianto;

- **Località Piano Coperchio** (BP142rn_155) - D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 2,3 Km verso nord est dall'area di impianto.

TRATTURI

- **n°144 -PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina** (BPT142m_199), l'impianto è a ridosso dell'area di sedime del tratturo e il cavidotto di connessione segue il tracciato tratturale per circa 4,5 Km;

- **n°145-PZ Tratturo Comunale di Corato** (BPT142m_198);

- **n°146-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m_197), la stazione elettrica di utenza è a ridosso dell'area di sedime e il cavidotto di connessione segue il tratturo per circa 850 m;

- **n°147-PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa** (BPT142m_203);

- **n°148-PZ Tratturo Comunale di Gravina** (BPT142m_200)

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

La sottostazione elettrica di utenza ricade nella fascia di rispetto della Via Appia, pari a 650 m, procedimento in itinere), proposta nell'ambito della redazione del PPR.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

- **Antico Castello di Monteserico** (BCM_113d e 113i) - F.21 - P.9, D.M. 14/06/1960 - posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., affaccia sull'intera Valle del Bradano, dista circa 3 Km verso sud ovest dall'area di impianto;

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- **Monteserico**, vincolata con D.S.R. 24/04/2003 - a circa 3 Km verso ovest dall'area di impianto;
- **Località Piano Coperchio**, vincolata con D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 2,3 Km verso nord est dall'area di impianto

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti **41 siti d'interesse archeologico**, dei quali 5 sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e indiretto e 10 percorsi tratturali, tra cui il Tratturo Comunale Palazzo Irsina (n. 146), che ricalca il tracciato della via Appia, candidata a sito UNESCO come Heritage Route. Le ricognizioni di superficie non hanno evidenziato la presenza di elementi archeologici. A partire dall'area di progetto dell'impianto, il cavidotto previsto interessa per circa 4 km il Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina (n. 144), il tracciato della via Appia, per una lunghezza di circa 850 m, e attraversa trasversalmente la sua fascia di rispetto, all'interno della quale dovrebbe ricadere anche la Stazione Utente.

Pur non essendo stata riscontrata "la presenza di materiali riconducibili ad attività antropica antica", si ritiene eccessivamente riduttiva l'attribuzione di "un grado di Rischio Archeologico Medio" al solo tratto del progetto "che interferisce direttamente con il percorso del Tratturo comunale Palazzo-Banzi-Irsina" (ESO A_5_Relazione_Archeologica_e_allegati, pag. 37).

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

- Dall'elaborato "ESO_A_14 Studio di Impatto Ambientale" si evince che l'area di impianto è totalmente visibile dal Castello di Monteserico, così come risulterebbe visibile la nuova sottostazione utente, in zona limitrofa alla SSE esistente. Tale visibilità determina una notevole discrasia percettiva nel contesto tutelato;
- Vi è una sovrapposizione di circa 4,5 Km del cavidotto interrato di connessione con il "Tratturo Comunale Palazzo-Irsina" e una sovrapposizione di circa 850 m del cavidotto con il "Tratturo Comunale Palazzo — Irsina";
- La sottostazione elettrica ricade all'interno della fascia di tutela della via Appia, individuata come zona di interesse archeologico proposta dal PPR, ai sensi dell'art.143, lettera m del Codice;

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

- Minieolico al Foglio 25, particella 280;
- Minieolico al Foglio 3, particella 60;
- Parco eolico di grande generazione Eog_040_04, costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW.

Impianti FER autorizzati:

- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Impianti in corso di istruttoria:

- Impianto agrovoltaiico (ID VIP 7584) della potenza di 20 MW; società proponente: ANT SOLAR S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/10/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7425) della potenza di 14,99 MW; società proponente: Lucania Energy S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/08/2021;
- Impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori (ID VIP 5768), con potenza complessiva di 45 MW; società proponente: Blue Stone Renewable V S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 31/12/2020;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021;
- Impianto agrovoltaiico, denominato "Piano Coperchio" (ID_VIP 7689), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Piano Coperchio Solar S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/11/2021;
- Impianto agrivoltaiico, della potenza di 19,93 MW, in località Gambarda (ID VIP 8226); società proponente: Metka Egn Renewables Development Italy S.r.l.;
- Impianto eolico denominato "Madama Giulia", composto da n°6 aerogeneratori; società proponente: Inergia S.p.A.; istanza PAUR del 17/07/2019;
- Impianto fotovoltaico, denominato "FTV Genzano 3" (ID VIP 7680), di potenza pari a 19.983,60 kWp, da realizzarsi località Mercante; società proponente: Smartenergy2001 S.r.l.;
- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano", in località Monte Poto; società proponente: REN 165 S.r.l.; istanza PAUR del 27/07/2021;
- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano 2", in contrada Isca della Badessa; società proponente Opdenenergy Tavoliere 3 S.r.l.; istanza PAUR del 26/07/2021;
- Impianto bio — fotovoltaico da ubicare in località Monte Poto; società proponente: Genzano Solar S.r.l.;
- Impianto agrovoltaiico, denominato "Derrico" (ID_VIP 7692), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Luminora Derrico S.r.l.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

- (i) L'area di impianto è totalmente visibile dal Castello di Monteserico e determina una notevole discrasia percettiva nel contesto tutelato;

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

- (i) L'area di impianto è visibile da tutti i tratturi che rientrano in un'area di circa 6 Km di raggio, in particolare l'impianto è molto prossimo al Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto fotovoltaico in oggetto è ubicato in agro di Genzano di Lucania (PZ), in località Masseria Sabella, su un'area dislocata a nord-est dai centri abitati di Genzano di Lucania e Banzi, avente un'estensione complessiva di circa 30 Ha. È prevista la installazione di 37.000 pannelli aventi altezza massima pari a 3,22 m; l'area di impianto sarà completamente perimetrata da una recinzione metallica di altezza pari a 2,00 m fuori terra.

L'impianto in oggetto si inserisce integralmente nell'area del **Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022**, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in data 18/10/2021, in periodo, dunque, antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente.

Ai sensi del Codice dei beni culturali l'**impianto e le opere connesse** (cavidotto, cabine elettriche e stallo di trasformazione) **ricadono all'interno del perimetro del vincolo, ove, in base all'elaborato 3— Disciplina di Tutela e Valorizzazione della proposta di interesse pubblico, con riferimento agli "impianti da fonti di energia rinnovabile", è espressamente indicato che ne è consentita la realizzazione "solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie.**

Inoltre, ai sensi dell'Allegato A della L.R. n°54/2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nei paesaggi e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M 10.09.2010*", infine, sono definite **NON IDONEE "le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione"**.

Si evidenzia, inoltre, che la sottostazione elettrica di utenza si collocherebbe lungo la S.P. 79, coincidente con l'area di sedime del Tratturo Comunale Palazzo— Irsina e che ricalca il tracciato della via Appia antica arteria romana che collegava Roma a Brindisi, oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Superiore Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route", quale museo diffuso da tutelare e valorizzare.

È inoltre in itinere, da qualche anno, il progetto ministeriale di valorizzazione, volto a fare diventare l'Appia un cammino che attraversa Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, ricco di aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale. Obiettivi del progetto sono la precisa ricognizione del tracciato dell'antica Regina Viarum, la sua conservazione e riqualificazione, la realizzazione di opere sul percorso al fine di aumentarne la fruibilità, atte a favorire turismo lento, sostenibile e di qualità, che permetterà di rivalutare ampie aree del centro-sud attualmente escluse dai circuiti turistici.

Per quanto di competenza archeologica, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata fa presente quanto segue.

Il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio



peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di *Bantia*, tra età arcaica e classica, con la presenza di numerose piccole fattorie. Le attestazioni archeologiche note si inquadrano in un ampio intervallo cronologico e sono da ricondurre in particolar modo al ruolo di snodo di questa porzione di territorio, derivante dal passaggio della via Appia e dalla fitta rete viaria ad essa connessa, testimoniata anche dai numerosi tratturi.

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti 41 siti d'interesse archeologico, dei quali 5 sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e indiretto e 10 percorsi tratturali, tra cui il Tratturo Comunale Palazzo Irsina (n. 146), che ricalca il tracciato della via Appia, candidata a sito UNESCO come Heritage Route. Le ricognizioni di superficie non hanno evidenziato la presenza di elementi archeologici. A partire dall'area di progetto dell'impianto, il cavodotto previsto interessa per circa 4 km il Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina (n. 144), il tracciato della via Appia, per una lunghezza di circa 850 m, e attraversa trasversalmente la sua fascia di rispetto, all'interno della quale dovrebbe ricadere anche la Stazione Utente.

Pur non essendo stata riscontrata "la presenza di materiali riconducibili ad attività antropica antica", si ritiene eccessivamente riduttiva l'attribuzione di "un grado di Rischio Archeologico Medio" al solo tratto del progetto "che interferisce direttamente con il percorso del Tratturo comunale Palazzo-Banzi-Irsina" (ESO_A_5_Relazione_Archeologica_e_allegati, pag. 37).

Si ribadisce, a tal proposito, l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un elevato potenziale archeologico e si ritiene che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO3, n. 88 del 03/01/2023, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in oggetto, vista la documentazione pubblicata sul sito del MITE, visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata con nota prot. 15711 del 27.12.2022.

Considerato che il progetto interessa aree nelle cui immediate vicinanze è presente il Castello di Monteserico, bene tutelato dalla Parte II del D. Lgs. 42/2004 (DM 14.03.1960), da cui l'impianto in questione è totalmente visibile e "determina una notevole discrasia percettiva nel contesto tutelato".

Questo servizio, per gli aspetti di tutela architettonica, concorda con il parere espresso dalla competente Soprintendenza sulla non compatibilità del progetto dell'impianto in questione con la tutela del sopracitato bene culturale, infatti l'edificio di natura militare, controllava le aree circostanti grazie alla sua alta torre da cui "lo guardo scorge, addossato alla nuda murgia, Poggio Orsini, Castel del Monte e l'ubertosa pianura pugliese".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n. 936 del 24/01/2023, che di seguito si riporta:

In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE, a seguito della richiesta formulata da codesta Unità operativa con nota prot. n. 5971 del 23.11.2022, e visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, nel prosieguo 'Soprintendenza', con nota prot. n. 15711 del 23.12.2022, si rappresenta quanto segue.

Nel succitato parere la Soprintendenza delinea un quadro conoscitivo delle aree interessate dall'intervento in parola ricco e articolato, caratterizzato da consistenti ed eterogenee testimonianze



archeologiche, in parte sottoposte ai vincoli di tutela dei beni culturali, ma comunque solidamente documentate agli atti e in bibliografia.

In modo particolare lo stesso Ufficio periferico evidenzia come la capillare occupazione del territorio durante tutta l'età antica trovi riscontro in almeno 41 siti di interesse archeologico censiti, "dei quali 5 sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e indiretto e 10 percorsi tratturali, tra cui il Tratturo comunale Palazzo Irsina (n. 146), che ricalca il tracciato della via Appia, candidata a sito UNESCO come Heritage Route".

A ciò si aggiunga la constatazione che l'intervento in parola "si inserisce integralmente nell'area del Castello di Monteserico e del territorio circostante [...], dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 10/06/2022", la cui costruzione è riconducibile all'XI secolo e la cui presenza investe perciò valori culturali complessi, indubbiamente di carattere paesaggistico e architettonico, ma anche archeologico. Inoltre, nelle immediate vicinanze dell'impianto (circa 2,3 km a NE) si trova l'area archeologica in Località Piano Coperchio, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Segretario regionale del Ministero della cultura per il Molise / Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Molise n. 27 del 20.05.2021.

Infine, nella stessa nota prot. n. 15711, si sottolinea come nella documentazione di progetto il rischio archeologico appaia sottostimato e incongruente con il quadro delineato, in quanto ritenuto di grado "medio" solo in corrispondenza dell'interferenza tra il progetto e il Tratturo comunale Palazzo-Banzi-Irsina e basso in tutto il resto dell'area, nonostante la visibilità risulti scarsa per una percentuale rilevante del tracciato.

Tutto ciò premesso e considerato, valutato come gli elementi conoscitivi disponibili rendano sufficientemente evidente il potenziale impatto negativo che l'eventuale autorizzazione alla realizzazione del progetto determinerebbe sul patrimonio archeologico, **si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.**

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui al succitato comma 8 e ss.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;



precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai*



sensi del D.M. 10.09.2010” che individua tra l’altro le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell’ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l’Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

ESAMINATI gli elaborati progettuali e il SIA trasmessi dalla Società European Solar One S.r.l. e pubblicati sul sito web dell’Autorità competente.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ubicato nel territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ) in località “Masseria Sabella” e relative opere di connessione alla RTN con cavidotti interrati ricadenti nello stesso comune. L’impianto ha una potenza nominale pari a 19,99 MW. La superficie complessiva interessata dell’impianto fotovoltaico in progetto è pari a circa 22 ha. Il generatore fotovoltaico è di tipo installato a terra ed è costituito da poco più di 37.017 moduli di potenza pari a 540 Wp, in silicio monocristallino, con dimensioni 2256 x 1133 x 35 mm. L’impianto, articolato in n°5 sottocampi interconnessi tra loro, sarà delimitato da una recinzione in filo metallico rivestita di materiale plastico di colore verde alta 2,00 m. È possibile raggiungere l’impianto mediante la Strada Provinciale Marascione-Maracolma (SP79) o in alternativa dalla SP129, procedendo poi per strade locali e di campagna.




Figura 1 - Stralcio Elaborato ESO_A13.a.24 Planimetria del tracciato dell’elettrodotto

VISTO che in riferimento al redigendo Piano paesaggistico Regionale, l’impianto proposto con le opere connesse, ricade:

- all’interno dell’Ambito di Paesaggio “La Collina e i terrazzi del Bradano” caratterizzato dai “paesaggi rurali il cui carattere distintivo è innanzitutto l’openess, l’apertura, la continuità del mosaico di

seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata, monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei insediativi storici”;

- limitatamente alla Sottostazione elettrica e a parte del cavidotto, all'interno della zona di interesse archeologico dell'*Ager Bantinus* ricompreso nel più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* considerato con un *“altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari”*.

CONSIDERATO che, **l'assetto vincolistico** dell'area in cui si inserisce il progetto proposto comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136, e dell'art. 142 comma 1), *lett. b), c), g), m)* nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente di cui sopra.




Figura 2 - stralcio Elaborato Aree_Protette Basilicata_Sistema delle Tutele DLgs. 42_2004 - ESO_A14.3.8a

CONSIDERATO E VALUTATO che, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, come anche evidenziato dalla competente Soprintendenza Abap:

- il progetto in esame (impianto e opere di connessione) si inserisce integralmente nell'area del *Castello di Montesperico* e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, **dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice dei BBCC e del Paesaggio** (Dlgs. 42/04), con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, data antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente;
- A partire dall'area di progetto dell'impianto, il cavidotto previsto interessa per circa 4 km il Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina (n. 144), il tracciato della via Appia, per una lunghezza di circa 850 m, e attraversa trasversalmente la sua fascia di rispetto, all'interno della quale dovrebbe ricadere anche la Stazione Utente.



PRESO ATTO della Relazione Scientifica (elaborato 1) della proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il *Castello di Monteserico* e il territorio circostante, parte integrante della dichiarazione di interesse pubblico (DGR 345/2022 della Regione Basilicata), dalla quale si evince, tra l'altro, che:

“Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, afferenti alla Fossa Bradanica, composte prevalentemente da argille, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali. Il mosaico agro-forestale che caratterizza il sito di Monteserico è composto dai seminativi a campi aperti (cereali, prati avvicendati) che, nell’ambito della collina e dei terrazzi del Bradano, rappresentano il granaio della Basilicata. Il carattere distintivo del paesaggio rurale è l’apertura, la continuità del mosaico di seminativi il cui disegno si adagia sulla superficie collinare”

[omissis]

“In sintesi, all’area delimitata, per l’alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico. L’area su cui insiste il Castello di Monteserico rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi con esso. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma perché depositaria dei valori identitari della comunità che la vive”

[omissis]

“Si rileva inoltre che il paesaggio specifico è costituito da luoghi in cui l’antropizzazione è estremamente ridotta, puntualmente limitata alla presenza di edifici rurali. Qui tendono a ricostituirsi le condizioni originarie di un ambiente non ancora stravolto dall’uomo, in cui sono auspicabili forme di economia legate al turismo, ed ecologicamente sostenibili”

[omissis]

“Pertanto, si attribuiscono i seguenti obiettivi di qualità:

- garantire la conservazione sia delle caratteristiche di grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e di continuità della struttura agraria, sia degli elementi specifici presenti anche nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico;**
- prevedere nuovi insediamenti compatibili con la vocazione e la tradizione agricola del territorio e le attività consentite dovranno essere auspicabilmente afferenti al settore zootecnico e agricolo;**
- stabilire un ridotto indice di fabbricabilità, in modo da salvaguardare l’attuale scarsa antropizzazione del territorio;**
- promuovere la tutela integrale dei manufatti esistenti (masserie, case coloniche, insediamenti rurali, etc.);”**

CONSIDERATO E VALUTATO che l’impianto e le opere connesse (cavidotto, cabine elettriche e stallo di trasformazione) ricadono all’interno del perimetro del vincolo del *Castello di Monteserico* e del territorio circostante ricadente nel comune di *Genzano di Lucania*, per il quale in base alla “Disciplina di Tutela e Valorizzazione”, elaborato 3 della proposta di dichiarazione di interesse pubblico, parte integrante della DGR 345/2022, con riferimento al paesaggio agrario e agli “impianti da fonti di energia rinnovabile”, è espressamente indicato che “Al fine di salvaguardare l’apertura e l’integrità del paesaggio rurale percepibile dal Castello e la piena leggibilità del mosaico agrario nella continuità e permanenza della struttura, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”.

CONSIDERATO E VALUTATO che, ai sensi dell’Allegato A della **L.R. n. 54 del 2015** “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”, **sono definite NON IDONEE** “le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it



istituzione” e quindi anche il “Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel comune di Genzano di Lucania” all’interno del quale sono previste le opere del progetto in esame.

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento sempre alle “aree e siti non idonei” ai sensi della L.R. 54/2015 le opere previste (impianto e rete di connessione) ricadono all’interno del comparto territoriale di interesse archeologico dell’Ager Venusinus considerato con un “*altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all’età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all’interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari*”.

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che con riferimento sempre alle “aree e siti non idonei” ai sensi della L.R. 54/2015 il progetto ha **interferenze con le fasce di rispetto** previste dalla suddetta legge regionale in quanto:

- parte dell’impianto e del cavidotto ricadono all’interno del buffer di 500 m. del Torrente Basentello;
- la Sottostazione elettrica prevista e parte del cavidotto ricadono all’interno del buffer di 200 m. del Tratturo Comunale Palazzo-Irsina (n. 146) /Via Appia.

VALUTATO che, relativamente agli **aspetti legati alla percezione** dell’impianto in oggetto a partire dai punti di vista privilegiati, come si evince dall’analisi della carta di intervisibilità, si denota che: l’impianto è visibile da gran parte delle rete tratturale ricompresa nell’area vasta di analisi (n°147-PZ – Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa; n° 146 – PZ Tratturo Comunale, Palazzo – Irsina/Via Appia; n° 145-PZ Tratturo Comunale di Corato; n° 144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina) e che l’area di impianto come si evince dall’Elaborato “*ESO_A_14_Studio di Impatto Ambientale*”, è totalmente visibile dall’antico Castello di Monteserico (tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04) posto su un’altura a circa 580 m s.l.m.;

VALUTATO, dunque, che l’impianto in esame, per la complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e per l’interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosissimi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione, (minieolico, fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione, parchi eolici) come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente sopra integralmente riportato in cui si denota che l’area interessata dall’intervento possa considerarsi già ampiamente compromessa.

CONSIDERATO E VALUTATO che, **in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico**, in considerazione della presenza dell’emergenza monumentale che domina tutta l’area individuata come ‘Antico Castello di Monteserico’ di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 364/1909 nel 1913 e riconfermato ai sensi della Legge 1089/1939 nel 1960, si rappresenta che l’impianto progettato è pienamente visibile dal sopra citato bene culturale e che la sua realizzazione produrrebbe un importante impatto percettivo alterando pesantemente il rapporto simbiotico tra il contesto paesaggistico e il bene architettonico monumentale.

VALUTATO che, **in riferimento agli aspetti archeologici** si rappresenta che, oltre alla già citata *area di Monteserico*, e alla *rete dei tratturi*, il cavidotto e la stazione di trasformazione ricadono all’interno della recente perimetrazione **dell’areale della Via Appia**, in questo tratto ricalcata dal Tratturo Comunale Palazzo – Irsina (n° 146), oggetto di ricognizione nell’ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale come “zona di interesse archeologico”, ai sensi dell’art. 142 co 1 lett m) (DGR



754 del 03/11/2020) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Ministero della Cultura, in particolar modo per la recente candidatura come "UNESCO Heritage Route" di questo tratto dell'Appia, peraltro già incluso tra le direttrici della Rete di Fruizione Lenta dei Paesaggi di Basilicata (*Fruilent*) prevista dal Piano Paesaggistico Regionale (DGR 74/2021).

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che le opere in progetto (sia pure limitatamente al cavidotto e alla Sottostazione Elettrica) sono collocate all'interno della zona di interesse archeologico dell'*Ager Bantinus*, tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m), che comprende all'interno del proprio perimetro gran parte del territorio comunale ovvero area vasta che denota un elevato potenziale archeologico facente parte del più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*).

VALUTATO che, proprio sulla base di tali nuove conoscenze è stato possibile per la Soprintendenza competente delimitare l'area archeologica denominata "*Ager Venusinus*" ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) sottoponendo di conseguenza tale territorio alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali - a tale proposito si ritiene opportuno ricordare la natura dichiarativa e non costitutiva dei vincoli emanati a tutela di beni archeologici, culturali o paesaggistici che siano: la culturalità del bene, infatti, preesiste alla data del decreto di apposizione del vincolo ed è proprio per questo motivo che, cautelativamente, tutte le disposizioni di tutela diventano vigenti a partire dal momento in cui tale culturalità viene riconosciuta dallo Stato [avvio del procedimento di dichiarazione ovvero perimetrazione dell'area ex articolo 142, comma 1, lettera m)].

RITENUTO doveroso specificare che lo strato informativo "Zone di interesse archeologico di nuova istituzione" del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus*, *Ager Venusinus*, *Ager Ofantino*, *Comprensorio Melfese*, *Corridoio Via Appia*.

CONSIDERATO E VALUTATO che, nell'area interessata dal progetto, inoltre, dall'analisi bibliografica e d'archivio, sono censiti n. 41 siti di interesse archeologico, oltre al tracciato della via Appia (Tratturo Comunale Palazzo Irsina -n. 146) ricadenti nelle vicinanze delle opere in progetto.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture di approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio in esame contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da



recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, che:

- tutte le opere di progetto ricadono all'interno di un'area tutelata con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/04, mentre parte delle opere della rete di connessione (cavidotto e SSE) ricadono in un'area riconosciuta di interesse archeologico (art. 142, c.1. lett. m del Dlgs 42/04), nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, elencati e descritti dalla competente Soprintendenza Abap con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi



da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche riconosciute soprattutto dal vincolo apposto al "Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania", si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza competente che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo'.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per



l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e del Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali e il SIA e tutta la documentazione prodotta dalla Società European Solar One S.r.l., questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società European Solar One S.r.l., relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza pari a 19,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) in località "Masseria Sabella".

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

